

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Evonik Degussa/Commissione

(Causa T-341/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento»)

(2015/C 089/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata dalla Evonik Degussa, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-345/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento»)

(2015/C 089/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Akzo Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia) e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: T. Funke, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 3533 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la domanda di trattamento riservato presentata da Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding e Eka Chemicals, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Akzo Nobel NV, la Akzo Chemicals Holding AB e la Eka Chemicals AB sono condannate alle spese, ivi incluse quelle afferenti al procedimento sommario.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2015 — El Corte Inglés/UAMI — Apro Tech (APRO)

(Causa T-372/12) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo APRO — Marchio nazionale figurativo anteriore B-PRO by Boomerang, marchio comunitario denominativo anteriore PRO MOUNTAIN e domande di marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori B-PRO by Boomerang e PRO OUTDOOR — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 089/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguera, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Apro Tech Co., Ltd (Tachia, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 25 maggio 2012 (procedimento R 196/2011-2), relativa a un'opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Apro Tech Co. Ltd.